



# Istituzione del "Giorno del dono"

## A.C. 2422

Dossier n° 201 - Elementi per l'istruttoria legislativa  
9 luglio 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2422
Titolo:	Istituzione del "Giorno del dono"
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	28 maggio 2014
trasmissione alla Camera:	28 maggio 2014
assegnazione:	3 giugno 2014
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), V (Bilancio) e VII (Cultura)

### Contenuto

La proposta di legge in esame, approvata dal Senato nella [seduta n. 249](#) del 28 maggio 2014, istituisce il **Giorno del dono**, da celebrare il **4 ottobre** di ogni anno, al fine di diffondere la consapevolezza del contributo che scelte e attività donative possono recare alla crescita della società italiana.

Nel corso dell'esame al Senato, il testo ha subito alcune modifiche. La Giornata celebrativa, inizialmente fissata al 1° ottobre di ogni anno, è stata poi individuata nel 4 ottobre, solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.

La [legge 10 febbraio 2005 n. 24](#) ha riconosciuto il 4 ottobre solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Santi Patroni d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione.

Si ricorda che, al Senato, l'esame del progetto di legge ([A.S. 1176](#)) è iniziato l'11 marzo in sede deliberante presso la 1° Commissione permanente (Affari costituzionali). Nella seduta del 27 marzo, è stata avanzata la richiesta che il provvedimento fosse discusso e votato dall'Assemblea. Di conseguenza, la trattazione è proseguita in sede referente. Si ricorda inoltre che nella [seduta n. 129](#) del 9 aprile 2014 sono stati approvati e accolti dal Governo gli ordini del giorno [G/1176/1/1](#) e [G/1176/2/1](#), con i quali, rispettivamente si impegna il Governo a:

1. promuovere opportune iniziative per valorizzare l'effettiva e quotidiana pratica del dono, al di là della mera celebrazione che si esaurisce in una sola giornata;
2. valutare opportune iniziative per far sì che i dirigenti scolastici - nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica - possano favorire iniziative e incontri, con approfondimenti relativi all'educazione civica al fine di promuovere, mediante forme libere di sinergia e collaborazione, una cultura dell'integrazione, dello scambio e del dialogo in opposizione all'autoreferenzialità e a una sempre più diffusa cultura dell'avere, dell'acquisto e del possesso, intesa anche come forma di riconoscimento sociale

La proposta di legge è composta di due articoli.

L'**articolo 1** riconosce nel 4 ottobre di ogni anno un giorno dedicato al dono. La Giornata intende offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del

contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Il riferimento al dettato costituzionale vuole richiamare l'impianto pluralista della Carta fondamentale, nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, quarto comma, nel testo riformato).

In occasione del Giorno del dono, l'**articolo 2 da facoltà di organizzare**, in modo particolare nelle **scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni**, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana. **Le iniziative non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal disegno di legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Necessità dell'intervento con legge

Si segnala che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. Tuttavia, l'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "ordinamento civile", che l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex art. 117, terzo comma, Cost.) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.